



Consiglio Regionale della Campania

Prot.n.17270/A/Gen.

Al Signor Presidente della Giunta  
Regionale della Campania  
Via S. Lucia, n. 81  
N A P O L I

Ai Presidenti delle Commissioni  
Consiliari VIII, III e II

Ai Consiglieri Regionali

All'Assessore delegato ai rapporti  
con il Consiglio regionale

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

**Oggetto: Proposta di legge "Disposizioni in materia di utilizzo di beni demaniali di proprietà della Regione da assegnarsi a cittadini campani costituiti in cooperative per il rilancio della giovane imprenditoria agricola" Reg.Gen.n. 71**

Ad iniziativa del Consigliere Pasquale De Lucia.  
Depositata il 3 settembre 2010

**IL PRESIDENTE**

**VISTO** l'articolo 54 del Regolamento interno

**A S S E G N A**

il provvedimento in oggetto a:

**VIII Commissione Consiliare Permanente per l'esame;  
III e II Commissione Consiliare Permanente per il parere.**

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento

Napoli, 10.09.2010

**IL PRESIDENTE**



Consiglio Regionale della Campania  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
Servizio Assemblea

---

*IX LEGISLATURA*

---

*PROPOSTA DI LEGGE*

*“Disposizioni in materia di utilizzo di beni demaniali di proprietà della Regione da assegnarsi a cittadini campani costituiti in cooperative per il rilancio della giovane imprenditoria agricola”*

*Ad iniziativa del Consigliere Pasquale De Lucia*

*(Registro Generale numero 71)*

*te*

*POL*



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
*Servizio Assemblea*

## **RELAZIONE**

La presente proposta di legge costituisce un momento innovativo e qualificante di iniziativa legislativa, in quanto propone una importante opportunità all'imprenditoria giovanile in agricoltura del territorio regionale.

Rappresenta una forma propulsiva per il rilancio delle attività di sviluppo, principalmente per offrire ai giovani le possibilità e le energie nel particolare momento storico della nostra economia.

E' un progetto di ampio respiro che in prospettiva potrà produrre effetti fecondi per i cittadini campani organizzati in cooperative, a mutualità prevalente, operanti nel territorio regionale.

L'iniziativa legislativa disciplina le procedure di assegnazione dei beni patrimoniali indisponibili del demanio forestale regionale e delle aree agricole del patrimonio disponibile regionale.

Per gli effetti dell'articolo 1 è stabilito che la Regione, in conformità ai principi di trasparenza dell'azione amministrativa, proceda alla massima diffusione con avvisi pubblici e con circolari agli Enti locali del contenuto della presente legge, consentendo quindi a tutti i cittadini di esaminare le rilevanti opportunità in essa contenute.

TE



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
*Servizio Assemblea*

Art.1

1. La presente legge regionale definisce le modalità ed i termini per favorire la promozione, lo sviluppo e la qualificazione dei beni patrimoniali indisponibili del demanio forestale regionale e delle aree agricole del patrimonio disponibile regionale.

*Te*

*ADL*



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
*Servizio Assemblea*

Art. 2

1. Per attuare le finalità previste dall'articolo 1, la Regione affida in concessione, a titolo oneroso, previa gara ad evidenza pubblica, i beni patrimoniali indisponibili del demanio forestale regionale e le aree agricole del patrimonio disponibile regionale, previste dall'articolo 1, ai giovani, così come definiti dall'articolo 22 del Regolamento CE n. 1698/2005, residenti nella regione da almeno cinque anni e costituiti in cooperativa a mutualità prevalente, avente sede legale ed operatività nel territorio regionale.

2. Possono partecipare alle gare ad evidenza pubblica esclusivamente le cooperative, a mutualità prevalente, che sono costituite dopo l'entrata in vigore della presente legge.

3. La presentazione, in sede di gara ad evidenza pubblica, dei piani di conduzione di miglioramento, in attuazione dell'articolo 9, comma 2, della legge regionale 28 febbraio 1987 n. 13, sono elemento di valutazione concorsuale.

4. La Regione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge emana i bandi di partecipazione alle gare ad evidenza pubblica per la concessione dei beni previsti dal comma 1 e stabilisce il termine di durata della concessione.



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
*Servizio Assemblea*

Art.3

1. Le cooperative previste dagli articoli 2 e 3, al termine di ciascun anno solare, trasmettono all'Assessorato regionale al Demanio e Patrimonio ed all'Assessorato regionale all'Agricoltura una dettagliata relazione sull'attività svolta per l'utilizzo del bene regionale, confermando il rispetto degli adempimenti contrattuali ed i vincoli che assicurano la tutela e la salvaguardia del bene regionale dato in concessione.



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
*Servizio Assemblea*

Art. 4

1. La Giunta Regionale provvede con avvisi pubblici e con circolare agli Enti Locali alla massima diffusione del contenuto della presente legge.

te

ADL



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
*Servizio Assemblea*

Art. 5

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del vigente Statuto della Regione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Regione Campania.